

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Andrea Gentili

- Presidente -

Sent.n.sez.482/2026

Emanuela Gai

PU – 10/03/2026

Silvia Badas

R.G.N.40793/2025

Ubalda Macrì

-Relatore -

Fabio Zunica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

avverso la sentenza in data 25/09/2025 della Corte di appello di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,
udito per le parti civili, [REDACTED] e [REDACTED] e
Co., l'avv. [REDACTED], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del
ricorso e la liquidazione delle spese;
udito per l'imputato l'avv. [REDACTED] [REDACTED], che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 25 settembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in
riforma della sentenza in data 29 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli che aveva
condannato [REDACTED] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 517-ter,
secondo comma, cod. pen., ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in
favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e gli ha riconosciuto il



beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato al versamento della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno.

2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di nullità della sentenza per difetto di correlazione tra il capo d'imputazione e la condanna atteso che il marchio che si asseriva usurpato, "██████████" non esisteva (primo motivo) e in relazione alla modifica dell'imputazione, dall'art. 517 cod. pen. all'art. 517-ter cod. pen., attesa la configurazione di un reato con condotta, elemento psicologico ed evento diverso da quello inizialmente ascritto, con conseguente violazione del diritto di difesa in relazione a quanto disposto sulla modifica della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 6, par. 4, Direttiva 2012/13/UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia (secondo motivo); per violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la condanna si fonda sull'astratta confondibilità dei marchi secondo il consumatore di media diligenza, laddove per il reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. è necessaria la messa in pericolo concreta del patrimonio e degli interessi economici della parte lesa (terzo motivo), in ordine all'omessa motivazione del dolo specifico (quarto motivo), in ordine al diniego della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. (quinto motivo), in ordine alla presenza di due parti civili, la ██████████ e la ██████████ che erano state ammesse per il rischio di vendita dei prodotti contraffatti in quei Paesi, mentre l'imputazione era stata modificata e limitata al territorio italiano (sesto motivo); per mancanza assoluta della motivazione sulle richieste di applicazione del minimo della pena, del beneficio della non menzione e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, come richiesto nei motivi di appello (settimo motivo).

3. La difesa delle parti civili ha presentato una memoria con cui ha confutato gli argomenti del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata applicazione del beneficio della non menzione, mentre è manifestamente infondato nel resto.

Il procedimento ha tratto origine dalla querela sporta dal procuratore speciale della ██████████ che aveva segnalato che venivano commercializzati in Italia, tramite un sito internet, dei prodotti, in particolare aspirapolveri, che presentavano il marchio ██████████ idoneo a trarre in inganno i consumatori per confusione con il marchio ██████████ che produceva il noto aspirapolvere "██████████". L'imputato aveva dichiarato che aveva acquistato i prodotti dalla Cina con marchio



██████ colà registrato, e che non era riuscito a venderli in Italia, come sperava, per cui ne aveva tentato il commercio *on line*. La difesa delle parti civili aveva documentato che successivamente l'Autorità amministrativa della Repubblica popolare cinese aveva accolto l'opposizione della █████ ██████ ██████ avverso la registrazione del marchio ██████

Il primo motivo di ricorso attiene alla formulazione del capo d'imputazione perché reca degli errori di trascrizione dei nomi dei marchi, quello usurpante, "██████" e non "██████" e quello usurpato, "██████" e non "██████"

Il secondo motivo attiene invece al difetto di correlazione tra la condanna per il reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. e la contestazione per il reato dell'art. 517 cod. pen.

Entrambi i motivi, declinati in termini di violazione del diritto di difesa e di nullità delle sentenze, sono inconsistenti. Gli errori materiali contenuti nel capo d'imputazione non hanno inciso sul diritto di difesa, che è stato pienamente esercitato dall'imputato, mentre la condanna per un reato dal titolo diverso da quello originariamente contestato ha avuto a oggetto lo stesso fatto. E' pacifico in giurisprudenza che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'*iter* del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04). La Corte territoriale ha osservato che nel capo d'imputazione sono stati indicati tutti gli elementi fondamentali della condotta criminosa, e cioè l'importazione dei prodotti con marchio parassitario, per cui l'imputato è stato messo in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni. La motivazione è ineccepibile e resiste alle censure sollevate.

2. Il terzo motivo ha a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la condanna è stata fondata sull'astratta confondibilità dei marchi secondo il consumatore di media diligenza, laddove per il reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. è necessaria la messa in pericolo concreta del patrimonio e degli interessi economici della parte lesa. In particolare, il ricorrente ha insistito sulla circostanza



che i prodotti importati con il marchio [REDACTED] erano degli aspirapolvere ciclonici con filo, senza sacchetto, del tutto diversi dai prodotti [REDACTED] sia per il modello, che per i colori, che per la tecnologia, che per il prezzo.

Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza che ha ricostruito, in termini esaurienti, non solo la confusione dei marchi, con specifica indicazione delle caratteristiche di imitazione servile, ma anche la speculazione parassitaria del marchio di provenienza cinese rispetto al marchio "[REDACTED]" noto al pubblico dei consumatori per l'aspirapolvere "[REDACTED]" (si vedano in particolare pag. 5 e 6 della sentenza). La Corte territoriale ha efficacemente evidenziato che il marchio cinese era stato apposto sui beni industriali del medesimo settore merceologico in cui operava da decenni la [REDACTED] per cui il consumatore medio ben poteva ritenere che il gruppo industriale avesse lanciato sul mercato nuovi prodotti aventi le caratteristiche del prodotto cinese. Di qui il nocumento per gli interessi economici delle parti civili.

Il quarto motivo ha oggetto l'omessa motivazione sul dolo. A differenza di quanto prospettato dall'imputato, la Corte territoriale ha risposto alla specifica censura di appello, osservando che l'imputato, esercente un'attività commerciale da anni operante nel settore, aveva ammesso di conoscere il marchio usurpato che, del resto, si era affermato, nel tempo, nel campo degli elettrodomestici ed era, quindi, comunemente noto al pubblico. La dedotta circostanza di essersi premurato di verificare, prima dell'importazione, dell'avvenuta registrazione del marchio in Cina, non ha eliso il coefficiente psicologico richiesto dalla norma incriminatrice. Non a caso, il ricorrente non ha verificato se il marchio era stato registrato in Europa, *pur avendo notato una certa somiglianza* (così in sentenza a pag. 6). La sentenza è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter, secondo comma, cod. pen., è necessario che la condotta dell'agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti (Sez. 3, n. 40312 del 13/07/2021, Bertolino, Rv. 282630 – 01).

3. Il ricorrente ha sollevato poi un'altra serie di questioni nei motivi dal quinto al settimo. Innanzi tutto, il mancato proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. (quinto motivo).

La Corte territoriale ha reso una risposta ineccepibile perché ha stimato la condotta grave e caratterizzata da un dolo intenso in quanto ha sottolineato che



l'imputato, pur essendo un operatore esperto, non aveva esitato a importare i prodotti cinesi e a venderli addirittura sulla nota piattaforma commerciale [REDACTED]

In secondo luogo, la questione della costituzione e della presenza di due parti civili, la [REDACTED] e la [REDACTED] che, secondo il ricorrente, erano state ammesse per il rischio di vendita dei prodotti contraffatti in quei Paesi, mentre l'imputazione era stata modificata e limitata al territorio italiano (sesto motivo).

La Corte di appello ha correttamente considerato la deduzione come inconferente. E' stata infatti ammessa la costituzione di parte civile delle due società, in quanto titolari dei marchi contraffatti, che hanno subito la lesione dei diritti di privativa industriale, e come tali hanno diritto a essere tutelate. Le parti civili hanno inoltre affermato che i marchi sono tutelabili anche in Italia e che godono della protezione internazionale secondo il Protocollo di Madrid.

Infine, il ricorrente ha posto il problema della mancanza assoluta della motivazione sulle richieste di applicazione del minimo della pena, del beneficio della non menzione e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, come richiesto nei motivi di appello (settimo motivo).

Si precisa che il ricorrente non ha contestato, ai fini della specificità del motivo di ricorso per cassazione, la sintesi dei motivi di appello compiuta dalla Corte territoriale nella parte in cui non ha riportato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, per cui il motivo appare nuovo oltre che non suffragato da elementi di valutazione sulla ricorrenza dei relativi requisiti. Quanto all'entità della pena, pari a due mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, la Corte territoriale l'ha stimata congrua con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il che è sufficiente alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che nella specie è di anni uno di reclusione, non essendo previsto il minimo edittale ma solo il massimo edittale di anni due di reclusione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).

E' fondato, invece, il motivo sul beneficio della non menzione che il ricorrente aveva chiesto, come indicato anche dalla Corte di appello, che ha omesso di statuire in merito. Né è possibile desumere un diniego implicito, posto che la medesima Corte ha espresso un giudizio positivo sul ricorrente a cui ha riconosciuto il beneficio della pena sospesa non subordinato al risarcimento del danno alle parti civili. A questi limitati fini la sentenza dev'essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. E' irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in relazione al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, il 10 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Andrea Gentili

